

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

proc. n° 1/2024 R.G. Trib.

IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

composto da:

Avv. Prof. **Pierfrancesco Bruno** - Presidente

Avv. **Emilia Giffenni** - Componente

Avv. **Ernesto Russo** - Componente

riunitosi telematicamente il 24 luglio 2024 alle ore 9:30 per decidere in merito al deferimento disposto dal Procuratore Federale nell'ambito del procedimento disciplinare in epigrafe indicato, iscritto a carico del sig. **Francesco Fanti** per violazione degli artt. 1, comma 2; 16, comma 3, lettera g) e comma 7 del Regolamento Giustizia e Disciplina in relazione agli artt. 9, 13, 15, 17 e 29 del Regolamento federale di Amministrazione e Contabilità,

premesse che:

1. in data 15 gennaio 2024 il Segretario Generale della Federazione inviava al Presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna e, per conoscenza, al Collegio dei Revisori e all'Ufficio Amministrazione della Federazione una richiesta di trasmissione della documentazione relativa al Corso di Aggiornamento per tecnici organizzato in data 7 gennaio 2024;
2. il 25 gennaio 2024, non avendo ricevuto riscontro, segnalava l'inadempimento alla Procura federale ipotizzando una violazione dell'art. 29 del Regolamento federale di Amministrazione;
3. incardinato il procedimento disciplinare dall'Ufficio del Procuratore federale, il 6 febbraio 2024 veniva escusso il Segretario Generale e acquisita documentazione relativa allo svolgimento del corso, successivamente integrata, a iniziativa del Segretario Generale, il 4 marzo 2024 e del Sig. Francesco Fanti il 7 marzo 2024, data in cui il Sig. Fanti veniva nuovamente escusso;
4. sempre il 7 marzo venivano escussi, come testimoni, i sigg.^{ri} Fabrizio Quaranta e Gianni Cenzi;
5. ottenuta la proroga delle indagini, l'Ufficio del Procuratore federale, in data 30 aprile 2024, acquisiva ulteriore documentazione trasmessa dal Sig. Francesco Rizzello, Consigliere regionale emiliano romagnolo con delega ai corsi di formazione e aggiornamento;
6. in pari data, a mezzo p.e.c., il Sig. Francesco Fanti veniva reso edotto dell'intendimento, da parte del Procuratore Federale, di procedere al suo deferimento, informato della facoltà di prendere visione, entro dieci giorni, degli atti contenuti nel fascicolo e di estrarne copia presso l'Ufficio della Segreteria degli organi di Giustizia della FIGH, della facoltà di avvalersi delle prerogative previste dall'art. 67, comma 5 del R.G.D., nonché della possibilità di inviare memorie difensive e/o documenti entro le ore



12:00 del 10 maggio 2024, ovvero della possibilità di formulare istanza di applicazione consensuale di sanzioni previste dagli artt. 52 e 72 del R.G.D.;

7. in data 7 giugno 2024 ne veniva disposto il deferimento, notificato a mezzo p.e.c., all'esito del quale veniva fissata l'udienza dibattimentale per la data dell'8 luglio 2024, alla quale l'incolpato veniva ritualmente citato ex art. 53 del R.G.D. e informato della facoltà di estrarre copia degli atti, presentare eventuali memorie difensive e liste con l'indicazione dei testimoni e dei capitoli di prova entro il termine previsto dal richiamato articolo;
8. il 5 luglio 2024 l'incolpato faceva pervenire a mezzo p.e.c. una memoria difensiva ex art. 67, comma 5 del R.G.D., nella quale lamentava le difficoltà riscontrate nell'organizzazione del corso di aggiornamento, addebitandole a una cattiva gestione da parte dell'Ufficio Formazione del settore tecnico nazionale e del Segretario Generale, riconoscendo, tuttavia, di non aver correttamente svolto, seppur in buona fede, le dovute funzioni di controllo e le procedure amministrative, motivo per il quale auspicava che il procedimento disciplinare incardinato a suo carico si definisse con un provvedimento congruo;
9. all'udienza tenutasi telematicamente l'8 luglio 2024, l'incolpato si costituiva personalmente e, verificata la regolarità delle notifiche, in assenza di questioni preliminari, veniva aperto il dibattimento e invitate le parti a formulare le rispettive richieste istruttorie;
10. il Procuratore Federale, anche alla luce della memoria difensiva del 5 luglio 2024, chiedeva procedersi:
 - all'esame dell'incolpato;
 - all'esame dei testimoni:
 - Adriano Ruocco (Segretario Generale FIGH);
 - Fabrizio Quaranta;
 - Gianni Cenzi;
11. l'incolpato, dichiaratosi disponibile a rendere l'esame, non formulava alcuna ulteriore istanza istruttoria;
12. il Tribunale, riunitosi in camera di Consiglio e ritenute rilevanti ai fini del decidere le richieste istruttorie sopra richiamate, ammetteva le prove come richieste dalle parti, differendo il dibattimento al 16 luglio 2024 per procedere all'esame dei testi Ruocco, Quaranta e Cenzi nonché all'esame dell'incolpato;
13. all'udienza del 16 luglio 2024 tenutasi in forma telematica, stante l'assenza giustificata del teste Fabrizio Quaranta, si procedeva all'esame del teste Gianni Cenzi, il quale, ammonito - come da prassi - in quanto tesserato presso la Federazione riferiva, fra l'altro:
 - a domanda del Procuratore Federale: *«i corsi di aggiornamento per tecnici e in particolare, quello impartito dal Comitato Regionale Emilia-Romagna, nel mese di gennaio 2024, devono essere autorizzati ed ai fini della loro gestione, avrebbero dovuto essere rispettate le relative procedure amministrative, comprese quelle contabili»;*
 - a domanda dell'incolpato, a ciò autorizzato dal Tribunale: *«di non ricordare il contenuto della corrispondenza intercorsa con l'incolpato tramite whatsapp in data 04.12.2023; di non aver consultato la documentazione relativa al corso ma di aver intrattenuto colloqui telefonici con l'ufficio preposto e più precisamente con la dipendente federale Ilaria Nasti»;*
 - a ulteriore domanda del Procuratore Federale: *«di non ricordare se la Federazione adotti protocolli o memorandum per l'organizzazione dei corsi di aggiornamento»;*

14. congedato il teste si procedeva all'esame del Segretario Generale, dott. Adriano Ruocco, il quale avvisato, in quanto dipendente federale non tesserato, della natura non coercibile della deposizione e richiamato il valore civico e morale, rendeva l'esame, nel corso del quale riferiva:

- a domanda del Procuratore Federale:
 - di non avere cognizione in ordine a eventuali *«protocolli o memorandum formali predisposti per disciplinare l'organizzazione delle attività di formazione a beneficio dei tecnici federali»*;
 - che è *«prassi consolidata che la Federazione svolga su [tali corsi] dei controlli che non riguardano solo i requisiti tecnico-didattici. La formazione è un'attività tipicamente federale che, se delegata agli organi territoriali, presuppone sempre un'autorizzazione. Nella gestione patrimoniale di tali corsi non sono ammessi movimenti per contanti, essendo richiesta la tracciabilità dei flussi economici, come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità, al quale devono attenersi anche i Comitati Regionali. Sotto il profilo amministrativo gli atti posti in essere dal Comitato Regionale emiliano romagnolo non sarebbero conformi al citato regolamento»*;
 - di avere avuto, in relazione a quello specifico corso, *«numerosi contatti con una dirigente della Società Ariosto (Katia Soglietti) adoperatasi per la sua buona riuscita»*;
 - *«pur non avendo esercitato, in conseguenza della decadenza del Consiglio Federale intervenuta in data 30.11.2023, le funzioni di Segretario Generale durante tutto il mese di dicembre 2023, può affermare come non siano stati mai protocollati presso gli uffici federali documenti relativi al corso di formazione per tecnici organizzato dal comitato regionale Emilia-Romagna»*;
- a domanda dell'incolpato, autorizzato dal Tribunale, confermava che *«i provvedimenti autorizzativi all'organizzazione dei corsi federali di formazione sono di competenza della Segreteria Generale e più specificamente dell'Ufficio Formazione»*;
- a domanda del Presidente del Tribunale ribadiva *«di avere richiesto formalmente informazioni al Comitato Regionale in merito all'organizzazione ed alla gestione del corso ma di non aver ottenuto riscontro; di avere avuto, pur non essendone del tutto certo, le informazioni relative alle problematiche amministrative del corso attraverso Katya Soglietti, la quale ebbe ad esprimergli preoccupazione per il possibile mancato riconoscimento dei crediti impartiti»*;
- a ulteriore domanda del Fanti:
 - *«la mail con richiesta di chiarimenti relativi alla gestione del corso fu inviata successivamente al suo svolgimento ed era finalizzata a chiarire le modalità di conferimento ai frequentanti dei crediti riconosciuti attraverso la loro partecipazione»*;
 - *«è effettivamente avvenuto con una certa frequenza in passato che le autorizzazioni federali per la gestione dei crediti fossero state concesse con ritardo ma di non essere in grado di meglio documentare tale circostanza. In passato non era mai stato sollecitato dall'ufficio competente a verificare eventuali problematiche connesse alla gestione di tali corsi, mentre in questo caso era intervenuto l'ufficio preposto, il quale chiese spiegazioni relativamente all'attribuzione dei crediti»*;
 - per quanto è a sua conoscenza *«nessuna autorizzazione allo svolgimento del corso era stata concessa dall'ufficio competente né da altri organi federali, anche perché il segretario Generale*

facente funzioni di allora non ritenne di dover dar seguito alla mail con la quale il comitato aveva formulato la richiesta»;

- *«nell’ambito del Consiglio Federale tenutosi il 30 novembre 2023 non fu emesso alcun provvedimento di autorizzazione del corso come risulta dalla consultazione del relativo verbale e dell’ordine del giorno in cui nulla si rinviene in argomento. Di non ricordare se, né tanto meno perché i tecnici aspiranti frequentatori non avevano potuto iscriversi on line al corso»;*

15. congedato il teste, le parti venivano invitate, sulla base dell’istruttoria svolta, a interloquire in ordine alla sua prosecuzione:

- il Procuratore Federale reiterava la richiesta di escussione del teste Fabrizio Quaranta;
- l’incolpato chiedeva di poter produrre ulteriore documentazione;

16. il Tribunale, valutatane la rilevanza, accoglieva tali richieste differendo il dibattimento al 24 luglio 2024 per l’escussione del teste Quaranta, esame della documentazione ed eventuale discussione;

17. all’udienza del 24 luglio 2024, anch’essa tenutasi mediante collegamento telematico, si procedeva a esaminare il teste Fabrizio Quaranta, il quale riferiva:

- a domanda del Procuratore Federale:
 - di *«avere svolto il ruolo di Segretario Generale facente funzioni dal 3 al 28 dicembre 2023 e di essere venuto a conoscenza del corso di aggiornamento di cui si dibatte da un collaboratore del Comitato Regionale Emilia-Romagna, Sig. Giacomo Chiesi il quale, lo aveva sollecitato ad autorizzare lo svolgimento»* rispondendogli che *«tale adempimento non era di sua competenza»;*
 - di ricordare che *«relativamente ai corsi di aggiornamento per tecnici era stata inviata dall’ufficio formazione una nota con la quale s’indicava l’iter da seguire per l’organizzazione di tali corsi da parte dei comitati regionali, che presupponeva l’autorizzazione dell’Ufficio preposto dalla quale scaturiva la possibilità d’inserimento nel gestionale federale del corso, il che avrebbe consentito poi ai partecipanti di iscriversi in autonomia nell’area riservata, precisando come già da un paio di anni detta procedura fosse stata ben chiarita ed automatizzata»,* ma di *«non conoscere gli sviluppi successivi del corso»;*

18. congedato il teste il Procuratore Federale, senza opposizione dell’incolpato, chiedeva l’acquisizione della nota alla quale aveva fatto riferimento il sig. Quaranta, motivo per cui il Tribunale, sospeso brevemente il dibattimento per consentire alla segreteria di recuperarlo presso l’Ufficio Formazione, acquisiva il documento avente a oggetto *«Corsi di Formazione: IAP, IAG, Allenatore di livello 1. Livello territoriale. Attività primo e secondo trimestre 2023»* e l’allegato *«Piano Informativa C.R. Corsi Formazione»;*

19. chiusa l’istruttoria il Tribunale dichiarava utilizzabili gli atti formati nelle fasi delle indagini e del dibattimento e invitava le parti a concludere;

20. il Procuratore Federale, ritenuti provati i soli fatti concernenti la mancata rendicontazione del corso, chiedeva, di conseguenza, applicarsi a carico dell’incolpato, in ragione delle contestate violazioni di natura amministrativo-contabile, per violazione degli artt. 1, comma 2; 16, comma 3, lettera g) e comma 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina in relazione agli artt. 9,13,15,17 e 29 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, la sanzione dell’inibizione da ogni attività federale per la durata di giorni 45 (quarantacinque);

21. l'inculpato, sottolineando il fatto di non aver personalmente gestito il corso, essendosi, a tal fine, avvalso di alcuni tesserati della società Ariosto Ferrara, né il denaro versato dagli iscritti, chiedeva di essere assolto dagli addebiti disciplinari ascrittigli con la formula più ampia;
22. il Tribunale si è riunito, pertanto, in Camera di Consiglio, all'esito della quale, ha pronunciato la presente

SENTENZA

che, pubblicandola contestualmente mediante lettura del dispositivo e riservandone il deposito entro 10 giorni, argomentava sulla base della seguente

MOTIVAZIONE

Esaminati i documenti e le circostanze di fatto riferite dalle fonti narrative in atti è risultato che:

- o in data 7 gennaio 2024 a Ferrara si è tenuto il Corso di Aggiornamento per Tecnici iscritti all'Albo Federale organizzato dal Comitato Regionale Emilia-Romagna;
- o il corso è stato organizzato e svolto in carenza:
 - d'un formale provvedimento autorizzativo rilasciato da parte degli Uffici federali competenti, ovvero dal Consiglio Federale tenutosi il 30 novembre 2023;
 - degli adempimenti previsti, ai fini della rendicontazione, dal Regolamento federale di Amministrazione e Contabilità.
- o il 23 novembre 2023 il Comitato Regionale Emilia-Romagna ha inviato alla Federazione una richiesta di autorizzazione, alla quale non ha fatto seguito il rilascio di alcun assenso da parte dell'Ufficio competente, né di altri organi federali, né provvedimenti equipollenti risultano essere stati emessi nel contesto del Consiglio Federale tenutosi il 30 novembre 2023;
- o tuttavia, per quanto l'attività di formazione abbia natura tipicamente federale e presupponga, pertanto, ove delegata alle articolazioni periferiche, una ratifica da parte della Federazione:
 - non è risultato che la FIGH abbia adottato, in materia, specifiche normative, né predisposto protocolli o memorandum formali allo scopo di regolamentare l'attività di formazione dei tecnici federali, essendosi affidata, in passato, solo a prassi operative tralattivamente tramandate negli uffici;
 - il 4 dicembre 2023 il sig. Fanti ha inviato a Gianni Cenzi un messaggio con il quale sollecitava il rilascio dell'autorizzazione richiesta il 23 novembre, al quale questi ha risposto «*se hai inviato a Ilaria penso che tu risponderà a breve, in ogni caso tu procedi. La questione formale la risolviamo*»;
 - lo svolgimento del corso e le sue modalità di attuazione risultavano, quindi, comunicate agli organi federali addetti al controllo, come, del resto, emerge anche dalle comunicazioni intercorse e dalla circostanza che ne venne successivamente chiesta la rendicontazione;
- o alla luce delle citate emergenze processuali può concordarsi, pertanto, con il Procuratore Federale nel ritenere non perfezionato, quanto alla mancanza dell'autorizzazione, l'illecito disciplinare di cui all'art. 1, 2° comma del Regolamento federale di Giustizia e Disciplina, non potendosi configurare, in assenza d'una disposizione regolamentare applicabile alla fattispecie, una violazione dei principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine ovvero di correttezza morale e materiale da parte dell'inculpato;
- o altrettanto non può dirsi, invece, per quanto concerne la mancata rendicontazione - secondo quanto previsto dalle disposizioni federali menzionate nella contestazione - dei flussi economici e finanziari

connessi allo svolgimento del corso, la cui produzione fu espressamente richiesta - senza trovare adeguato riscontro - da parte del Segretario Generale in data 15 gennaio 2024;

- tale inadempienza, sostanzialmente riconosciuta dallo stesso incolpato, appare censurabile tanto ai sensi dell'art. 1, 2° comma del R.G.D., il quale sanziona l'inosservanza, da parte di tutti gli affiliati, delle «*disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle norme statutarie e federali*», quanto - più specificamente - ai sensi dell'art. 16, 3° comma, lettera g) del R.G.D., il quale commina la squalifica per periodi non inferiori a una settimana e non superiori a cinque anni in caso di violazioni amministrative integrate, ai sensi del 7° comma, dalla mancata produzione, dall'alterazione o dalla falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti a qualunque titolo richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla Segreteria generale e dagli altri organi di controllo della FIGH e, altresì, da ogni altro comportamento comunque diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica;
- la mancata produzione, anche in sede di giudizio disciplinare, dei richiesti riscontri contabili fa desumere, infatti, che:
 - le attività, le passività, i costi e i ricavi connessi allo svolgimento del corso non siano stati iscritti a bilancio (art. 9 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità) con l'osservanza dei principi stabiliti dall'art. 2423-bis c.c.;
 - i ricavi non siano stati iscritti sulla base di documenti certificativi delle relative posizioni creditorie (art. 13 del R.A.C.);
 - la documentazione relativa alle spese sostenute non sia stata fatta pervenire alla Federazione entro 30 giorni dalla chiusura dell'evento (art. 15 del R.A.C.);
 - i pagamenti non siano stati effettuati mediante accredito sui conti correnti dei creditori ovvero tramite altre modalità tracciabili (art. 17, 6° comma del R.A.C.);
 - le relative spese non siano state documentate secondo le modalità stabilite dall'art. 29 del R.A.C.;
- il Sig. Francesco Fanti, presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna, ha tenuto, pertanto, in occasione del 1° torneo Nazionale AICS Pallamano, organizzato da detto Comitato in collaborazione con l'AICS Rimini, un comportamento non conforme ai principi di lealtà e correttezza, oltretutto contrario alle disposizioni contenute nel Regolamento federale di Amministrazione e Contabilità;
- quanto alla misura della sanzione vanno considerati:
 - da un lato, che si tratta di tesserato già in precedenza censurato e che la condotta da egli posta in essere ha esposto la Federazione a possibili profili di responsabilità per fatto illecito verso terzi, atteso che i Comitati Regionali ne integrano la sua espressione territoriale;
 - dall'altro, il comportamento processuale corretto e, almeno in parte, resipiscente, nonché la situazione amministrativa gestionale in cui si è trovata a operare la FIGH all'epoca dei fatti, che certamente ha reso complesse e, forse, anche fuorvianti le interlocuzioni relative alla gestione del corso, circostanze queste che, previa unificazione delle violazioni contestate ai sensi degli artt. 1 e 16 del Regolamento Giustizia e Disciplina sotto il vincolo della continuazione, considerata più grave la seconda e applicate, in virtù di quanto sopra rilevato, le circostanze attenuanti generiche di cui al capoverso dell'art. 11 R.G.D., consentono di accogliere integralmente la richiesta formulata del Procuratore federale, anche sotto il profilo della dosimetria sanzionatoria,

P.Q.M.

il Tribunale Federale come sopra composto:

- **condanna** il Sig. **Francesco Fanti** alla sanzione dell'inibizione da ogni funzione e attività federale per giorni **quarantacinque** per violazione degli artt. degli artt. 1, 2° comma; 16, 3° comma, lettera g) e 7° comma del Regolamento di Giustizia e Disciplina in relazione agli artt. 9, 13, 15, 17 e 29 del Regolamento federale di Amministrazione e Contabilità;
- riserva il deposito della motivazione in gg. 10, affidando il compito di estensore al Giudice Avv. Emilia Giffenni;
- incarica la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il dispositivo e la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali altri soggetti interessati, disponendo fin d'ora che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, l'Ufficio provveda ad attestarne l'irrevocabilità e a curare con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali e del C.O.N.I.

Così deciso in Roma, il 24 luglio 2024

F.º Avv. Prof. Pierfrancesco Bruno - Presidente

F.º Avv. Emilia Giffenni - Componente relatore

F.º Avv. Ernesto Russo - Componente

Decisione depositata il 31 luglio 2024

[La Segreteria degli Organi di Giustizia della F.I.G.H.](#)